

GUIDA ALL'UNA TANTUM DEI 200 EURO¹ AI DIPENDENTI

Con la presente guida si intende delineare il quadro delle regole che datori di lavoro e lavoratori dipendenti dovranno seguire per attuare la previsione **dell'art. 31 del DL n. 50/2022** sulla cd indennità una tantum di 200 euro da corrispondere con la "retribuzione erogata nel mese di luglio".

Le recenti istruzioni fornite dall'Inps con la **circolare n. 73 e con il messaggio n.2559 del 24 giugno 2022**, che modificano ed integrano sia la norma di legge che le prime indicazioni fornite con i **messaggi n. 2397 del 13 giugno 2022 e 2505 del 21 giugno 2022**, rendono necessaria una descrizione organica del quadro normativo che si è stratificato tempo e che sembra essersi finalmente delineato (sebbene manchi ancora all'appello un ultimo provvedimento che spieghi le modalità di recupero delle eventuali prestazioni indebitamente erogate).

I beneficiari

L'erogazione per il tramite del datore di lavoro è rivolta a **TUTTI I LAVORATORI DIPENDENTI** (esclusi i lavoratori domestici indennizzati sempre direttamente dall'Inps, gli operai agricoli a tempo determinato ed i dipendenti pubblici pagati per il tramite delle Finanze) in possesso dei **seguenti requisiti**:

- Titolari del **rapporto di lavoro** dipendente nel mese di **luglio 2022**;
- **Beneficiari (anche solo potenziali²) dell'esonero contributivo dello 0,80%** ex art. 1 comma 121 della legge n. 234/2021 per **almeno una mensilità nel periodo gennaio 2022-23 giugno 2022^{3 4}**;
- Che abbiano presentato **al datore di lavoro** (ad un soltanto) **la dichiarazione richiesta dalla legge⁵**.

La dichiarazione preventiva del dipendente

L'erogazione è subordinata alla preventiva presentazione al datore di lavoro da parte del dipendente di una dichiarazione che attesti:

- che il lavoratore **non è titolare con decorrenza entro il 30 giugno 2022⁶** di un **trattamento pensionistico** (diretto o ai superstiti) erogato dall'Inps o da altro Ente Previdenziale⁷, o di **assegno di**

¹ Redatta al 26 giugno 2022.

² L'Inps nella Circolare n. 73/2022 e nel draft della dichiarazione allegato al Messaggio n. 2559/2022 **interpreta in modo estensivo il requisito dell'esonero dello 0,80%, ritenendolo soddisfatto a prescindere dall'effettiva fruizione**.

³ Secondo nuova interpretazione fornita dall'Inps di concerto con il Ministero del Lavoro nella circolare Inps n. 73/2022 che estende il termine del 30 aprile previsto dall'attuale formulazione del DL n. 50/2022 di cui si attende la conversione in legge.

⁴ **Non è considerato utile** ai fini del requisito richiesto, **l'esonero dello 0,80% spettante esclusivamente sui ratei di mensilità aggiuntiva** (circolare Inps n. 73/2022).

⁵ Dichiarazione prescritta dal comma 1 dell'art. 31 del DL n. 50/2022.

⁶ Anche se liquidata successivamente (circolare Inps n. 73/2022).

⁷ Sono **esclusi i titolari di pensioni esclusivamente estere o di organismi internazionali, di pensioni/rendite facoltative** (es. domestici, o pensionati di Sportass), **di vitalizi post incarichi elettivi, di rendite** (es. Inail o Ipsema)

- invalidità civile o trattamento assistenziale⁸ o trattamento di accompagnamento⁹** alla pensione, in forza del quale ai sensi dell'art. 32 comma 1-7 del DL n. 50/2022 riceverà l'una tantum direttamente dall'Inps con la rata di luglio 2022;
- che il lavoratore **non appartiene ad un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza**, che ai sensi dell'art. 32 comma 18 riceverà l'una tantum direttamente dall'Inps con la rata di luglio 2022;
 - che il lavoratore **abbia maturato il diritto** all'esonero contributivo dello 0,80% nel periodo gennaio-23 giugno 2022;
 - che il lavoratore non abbia richiesto l'una tantum ad altro datore di lavoro (stante il principio dell'unicità dell'erogazione).

L'Inps ha predisposto un fac-simile di dichiarazione allegato al messaggio n. 2559 del 24 giugno 2022, che, come precisato dallo stesso Istituto, non è da intendersi vincolante per le aziende.

Considerata l'estensione del periodo di verifica della fruizione dell'esonero contributivo (da gennaio-aprile 2022 a gennaio-23 giugno 2022) prevista dall'Inps nella circolare n. 73/2022, le aziende potrebbero trovarsi nella condizione di dover **consegnare il fac-simile ad una platea di lavoratori più estesa** rispetto a quella originariamente individuata (cioè anche a tutti i potenziali beneficiari dell'esonero nel periodo gennaio-23 giugno 2022), in quanto potenziali destinatari dell'una tantum.

Per poter gestire l'una tantum nei tempi stretti residui, è opportuno che **le aziende vincolino la restituzione della dichiarazione ad una data ben precisa** oltre la quale il mancato invio deve assimilarsi alla non sussistenza dei requisiti di legge (e non solo).

Periodo di erogazione

Il termine di erogazione previsto dalla norma "retribuzione erogata **nel mese di luglio 2022**", è stato interpretato dall'Inps nei messaggi sopra citati riconducendolo al principio della competenza (retribuzioni afferenti al mese di luglio), ma estendendolo anche alla retribuzione del mese di giugno 2022 erogata a luglio 2022.

Pertanto l'erogazione potrà avvenire:

- con la busta paga di **luglio 2022 pagata a luglio**;
- con la busta paga di **giugno 2022 pagata a luglio** (ad esempio per i pt ciclici o per previsione di contratto collettivo)¹⁰;
- con la busta di **luglio 2022 pagata ad agosto**¹¹.

Pertanto ciò che rileverà ai fini della legittima erogazione è la presenza di un **flusso Uniemens, di giugno 2022 o luglio 2022**, tramite il quale procedere al recupero dell'indennità anticipata attraverso il meccanismo della

⁸ Per **trattamenti assistenziali**, ex circolare Inps n. 73/2022 si intendono pensione di inabilità, pensione per ciechi non reversibile, pensione per sordi non reversibile, assegno sociale, pensione sociale.

⁹ Per **trattamenti di accompagnamento alla pensione**, ex circolare Inps n. 73/2022 si intendono APE, APE sociale, isopensione, assegno straordinario dei fondi di solidarietà, indennità ex contratto di espansione).

¹⁰ Messaggio Inps n. 2505 del 21 giugno 2022, confermato dalla circolare Inps n. 73 del 24.6.2022

¹¹ Circolare Inps n. 73 del 24.6.2022

compensazione con i debiti contributivi. Tali flussi potranno esporre anche un imponibile previdenziale a zero, laddove quest'ultimo sia ridotto o azzerato dalla presenza di eventi tutelati (Cig o congedi vari)¹². In assenza di debiti contributivi capienti, il flusso Uniemens avrà un saldo a credito.

Il rapporto tra l'erogazione a cura del datore di lavoro e le casistiche di erogazione da parte dell'Inps

L'articolo 32 del DL n. 50/2022 elenca invece le categorie di soggetti che riceveranno **l'una tantum di 200 euro direttamente dall'Inps**, alle specifiche condizioni prescritte dalla norma ed in molti casi previa presentazione di un'apposita domanda all'Istituto.

Poiché nell'articolo 32 sono contemplate anche alcune categorie di lavoratori dipendenti (stagionali, sia a termine che intermittenti, dipendenti iscritti all'ex Enpals), nella **circolare n. 73/2022** l'Inps ha inequivocabilmente chiarito che **questi lavoratori saranno indennizzati dall'Inps, solo se non dovessero ricevere l'una tantum entro luglio direttamente dal proprio datore di lavoro**, in quanto l'intervento dell'Inps è residuale rispetto a quello del datore di lavoro ed a domanda.

La gestione amministrativa

L'indennità una tantum di 200 euro, riconosciuta per intero anche ai lavoratori part time, è erogata in busta paga come una competenza netta, **non imponibile** previdenzialmente e fiscalmente e non sequestrabile, né pignorabile né cedibile.

L'importo anticipato dal datore di lavoro per conto dello Stato è poi recuperato come importo a credito nel flusso Uniemens attraverso il **meccanismo della compensazione**.

Per consentire tale recupero sono stati previsti i¹³ codici causali (L031 per i datori privati) e gli altri elementi da valorizzare nell'elemento **<InfoAggcausaliContrib>**, in particolare dovrà essere indicato il periodo del recupero (06 o 07/2022), a seconda che lo stesso sia esposto nel flusso di competenza di giugno o luglio 2022, in base alle diverse casistiche rappresentata dall'Inps.

Nei casi in cui l'indennità risultasse non spettante o erogata due volte, la stessa dovrà essere restituita dal datore di lavoro o dai datori di lavoro che l'hanno indebitamente compensata, previo recupero nei confronti del dipendente. Al riguardo l'Inps comunica che le istruzioni saranno fornite con un **successivo provvedimento** (il quinto), anticipando però che in caso di doppia erogazione, ciascun datore dovrà provvedere a restituire la propria quota dell'indebita compensazione.

¹² Messaggio Inps n. 2505 del 21 giugno 2022, confermato dalla circolare Inps n. 73 del 24.6.2022.

¹³ Le prime istruzioni sono state fornite con il messaggio Inps n. 2397/2022, ma poi integrate dapprima con il messaggio n. 2505/2022 (che ha esteso il recupero al flusso di giugno) e da ultimo con la circolare n. 73/2022 (che ha integrato le istruzioni per gli agricoltori).

Bozza di dichiarazione da acquisire dal dipendente ai fini dell'erogazione automatica ex art. 31 DL n. 50/2022

Spett.le datore di lavoro

Ai fini dell'automatico riconoscimento dell'indennità una tantum di euro 200 prevista dall'art. 31 comma 1 del DL n. 50/2021, il sottoscritto....., nato a, CF....., dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità:

1. di non essere titolare di trattamento pensionistico, né di assegni per invalidi civili, ciechi e sordomuti, né di un trattamento di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30.6.2022 con diritto alla prestazione ai sensi dell'art. 32 comma 1 del DL n. 50/2022;

2. di non appartenere ad un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza, con conseguente diritto alla prestazione ai sensi dell'art. 3 comma 18 del DL n. 50/2022;

3. di non aver richiesto l'erogazione dell'una tantum a nessun altro datore di lavoro, e quindi di essersi accertato che nessun altro datore di lavoro la erogherà, in quanto l'una tantum spetta una sola volta (1).

Inoltre, nel solo **caso in cui il diritto all'esonero contributivo non è maturato presso il datore di lavoro** tenuto all'erogazione, il sottoscritto dichiara altresì (barrando il seguente campo):

- o di aver **maturato il diritto** all'esonero contributivo dello 0,80% ex art. 1 comma 121 della legge n. 234/2021 per almeno una mensilità nel periodo **gennaio-23 giugno 2022** presso un datore di lavoro diverso (2)

Il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazione mendace, o comunque non corretta, il datore di lavoro potrebbe procedere, previa segnalazione dell'Inps, al recupero dell'indennità non spettante

In fede,

.....,2022

(1) Nel solo caso di contestuale titolarità di più di un rapporto di lavoro

(2) Il diritto all'esonero dello 0,80% è subordinato alla condizione che l'imponibile previdenziale mensile non superi i 2.692 euro (non rilevando a tale fine l'esonero spettante sui soli ratei di tredicesima).